

ACCORDO**relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire
per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la
Comunità Economica Europea e la Turchia**

(64/737/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea e l'Accordo che crea un'Asso-
ciazione tra la Comunità Economica Europea e la
Turchia,

Considerando che è necessario definire la posi-
zione comune che i Rappresentanti della Comunità
e degli Stati membri dovranno adottare nell'ambito
del Consiglio di Associazione istituito dagli articoli
22 e 23 di detto Accordo e fissare le modalità
secondo le quali sarà definita detta posizione;

Considerando inoltre che è necessario stabilire
le norme secondo le quali saranno presi i provve-
dimenti per l'applicazione, nell'ambito della Comunità,
delle decisioni e raccomandazioni del Consiglio
di Associazione;

Previa consultazione della Commissione della
Comunità Economica Europea,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE
SEGUONO :

Articolo 1

La posizione comune che i Rappresentanti
della Comunità e degli Stati membri devono pren-
dere nell'ambito del Consiglio di Associazione è
adottata in conformità delle seguenti disposizioni :

a) quando il Consiglio di Associazione è
investito di problemi che, secondo il Trattato che
istituisce la Comunità, vertono sulla politica com-
merciale, le corrispondenti disposizioni di detto
Trattato sono applicabili;

b) negli altri casi, la posizione comune è adot-
tata all'unanimità, dal Consiglio o dai Rappresen-
tanti dei Governi degli Stati membri riuniti in
seno al Consiglio, previa consultazione della Com-
missione.

Articolo 2

1. Le decisioni e raccomandazioni adottate dal
Consiglio di Associazione in quei settori che, ai
termini del Trattato che istituisce la Comunità,
sono di competenza della Comunità stessa, formano
oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti ema-
nati dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa
consultazione della Commissione.

2. Qualora le decisioni e raccomandazioni del
Consiglio di Associazione vertano su un settore
che, ai termini del Trattato che istituisce la Comu-
nità, non è di competenza della Comunità stessa,
gli Stati membri prendono i provvedimenti d'appli-
cazione necessari.

Articolo 3

Le procedure definite nei precedenti articoli 1
e 2 non pregiudicano la ripartizione delle compe-
tenze tra gli Stati membri e la Comunità, quale
è stabilita dal Trattato che istituisce la Comunità.

Articolo 4

Uno Stato membro che ritenga necessario
fare ricorso all'articolo 25 dell'Accordo di Associa-
zione nei settori che non sono di competenza della
Comunità consulta preventivamente gli altri Stati
membri.

Se il Consiglio di Associazione è indotto a
prendere posizione sull'azione dello Stato membro
di cui al comma precedente, la posizione presentata
dalla Comunità è quella dello Stato membro
interessato, a meno che i Rappresentanti degli
Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, non
decidano altrimenti all'unanimità.

Articolo 5

1. Il Consiglio, qualora lo ritenga necessario,
potrà in qualsiasi momento procedere all'esame
delle disposizioni del presente Accordo. Le eventuali
modifiche saranno adottate dal Consiglio che deli-
bera all'unanimità, previa consultazione della Com-
missione.

2. Il Consiglio procederà alla revisione degli articoli 1, comma b, e 2, paragrafo (1) del presente Accordo al più tardi al termine della seconda tappa del periodo transitorio previsto dall'articolo 8 del Trattato che istituisce la Comunità. Le modifiche sono adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 6

Il presente Accordo sarà approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notificherà al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste

per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procederà per ultimo a detta notifica.

Articolo 7

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Paul-Henri SPAAK

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Gerhard SCHRÖDER

Pour le Président de la République française,

Maurice COUVE de MURVILLE

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Emilio COLOMBO

Pour son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

Joseph M. A. H. LUNS

Informazione sulla data dell'entrata in vigore dell'Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia

(64/738/CEE)

La notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee, prevista dall'articolo 6 dell'Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, è stata effettuata il 17 novembre 1964 dal Governo che ha proceduto per ultimo a tale formalità. L'Accordo è quindi entrato in vigore a detta data, conformemente all'articolo 6.